

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4465 del 23/09/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOC. REDA NEL COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA : AZ.AGR. ZAULI GIANDOMENICO E C. SAS. CODICE PRATICA : RA01A0257.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4587 del 23/09/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche); le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO

- della domanda PG.2012.0225667 del 26/09/2012 con cui Az. Agr. Zauli Gian Domenico e C. S.a.S., c.f. 00923780399 ha richiesto il rinnovo in ritardo della concessione di derivazione da

acque sotterranee, nel Comune di Faenza (RA), località Reda, ad uso irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 18160/2005 (cod. pratica RA01A0257);

DATO ATTO

- che la ditta è stata assoggettata a procedimento sanzionatorio ex art 17 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, avendo presentato istanza di rinnovo della concessione in ritardo, che ha comportato il pagamento della somma di 310,36 euro in data 05/12/2018 a titolo di sanzione amministrativa;
- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 188/2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione” ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/196684 del 23/12/2019);
- Consorzio di Bonifica della Romagna (PG/2019/18578 del 05/12/2019)
- Provincia di Modena (PG/2019/182998 del 27/11/2019);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020 risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 00/00/0000 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale costituito in data 14/02/2006, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica RA01A0257 ;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all' Az. Agr. Zauli Gian Domenico e C. S.a.S., c.f. 00923780399 , la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica RA01A0257, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 50,00 ;
 - ubicazione del prelievo: loc. Reda comune di Faenza (RA), via Febbriere n°2/A , su terreno di proprietà del concessionario/a, censito al fg. 92, mapp. 110; coordinate UTM-RER = X: 737065, Y: 912288;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2,67; portata media pari a l/s 1,83;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 13.457;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario e acquisito in data 10/08/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 55,07 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all' Az. Agr. Zauli Gian Domenico e C. S.a.S., c.f. 00923780399 (cod. pratica RA01A0257).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 50,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 110,0, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 45 e 50 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in loc. Reda Comune di Faenza (RA), via Febbriere n°2/A, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg.92, mapp.110 ; coordinate UTM-RER = X: 737065, Y: 912288

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per la coltivazione di circa 5 Ha ad alberi da frutto misti e 2 Ha coltivati a vite.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 2,67 e media pari a l/s 1,83 nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 13.457.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato durante il ciclo produttivo delle colture praticate, per circa 2 ore al giorno per un totale di circa 100 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica - acquifero confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 55,07 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione

dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.